



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **27** del 15.02.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

L'anno **duemilasedici** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
PEZZOTTI AMILCARE	P
RAFFELLI RAMONA	P
ALBERTINI ARTURO	P
VIVENZI ELENA	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe Andreoli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta comunale n.107 del 01.07.2009 è stata modificata e definita la dotazione organica di questo Ente;

che con delibera di Giunta comunale n.110 del 08.07.2009 è stata ulteriormente modificata la dotazione organica di questo Ente;

che con delibera di Giunta comunale n.237 del 17.11.2010 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n.262 del 01.12.2010 è stata rettificata la deliberazione di giunta comunale n. 237/2010 senza che, tuttavia, fossero apportate modifiche alla dotazione organica;

che con delibera di Giunta comunale n.178 del 22.08.2011 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n.113 del 21.05.2012 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n. 163 del 16.06.2014 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 29.09.2014 si è provveduto al collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza 04.11.2014 di un dipendente, Istruttore Amministrativo, Agente di polizia Locale, cat. C, posizione economica C4, e che, quindi, si rende necessaria una modifica al fabbisogno di personale 2014/2016 approvato con la predetta deliberazione n. 40/2014;

che con delibera di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente prevedendo, in particolare:

- a) la soppressione di un posto di agente di polizia locale fino al 04.11.2014 occupato dal sig. Salvi Pietro;
- b) l'istituzione di 1 posto di Istruttore Amministrativo contabile, categoria C, da adibire agli Uffici dell'area Finanziaria-amministrativa, settore bilancio e contabilità
- c) l'istituzione di 1 posto di operatore tecnico, categoria B, posizione economica B1, da adibire agli uffici dell'Area tecnica manutentiva;

- d) l'istituzione di un posto di Istruttore tecnico, categoria D, posizione economica D1, da adibire agli uffici dell'Area tecnica manutentiva;

che con la stessa delibera di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014 è stato deciso

- a) di dare corso nell'anno 2015 – ricorrendo tutte le condizioni previste per legge in materia – all'assunzione delle seguenti unità di personale che corrispondono al fabbisogno dell'Ente nel triennio di riferimento 1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di Istruttore Amministrativo contabile, categoria C, da adibire agli Uffici dell'area Finanziaria-amministrativa, settore bilancio e contabilità
- b) di dare corso negli anni successivi alla copertura dei rimanenti posti indicati come vacanti solo qualora ciò sia possibile nel rispetto della normativa vigente in materia;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 02.02.2015 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata dando atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014 non vi erano cambiamenti;

che, con stessa deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 02.02.2015, confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014, è stato disposto che nell'anno 2015 – ricorrendo tutte le condizioni previste per legge in materia – si procedesse all'assunzione di 1 Istruttore Amministrativo contabile, categoria C, da adibire agli Uffici dell'area Finanziaria-amministrativa, settore bilancio e contabilità

Dato atto che nell'anno 2015 non si è provveduto ad alcuna assunzione in ottemperanza all'art.1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n.190) che per gli anni 2015 e 2016 ha disposto che i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta prevedendo che le eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni sono colpite da nullità di diritto (*“le assunzioni effettuate in violazioni del presente comma sono nulle”*, comma 424, ultimo periodo);

Visto l'art. 89 comma 5 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

5.Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

Visto l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone

“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. [...] Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”;

Visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che testualmente dispone
“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;

Visto l'art. 91, commi 1 e 2 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Visto l'art.39 comma 1 della legge n.449/1997 che testualmente dispone:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Visti i comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Visto l'art.3 commi 5 e 5-quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 che testualmente dispongono:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Visto l'art.19 comma 8 della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria per l'anno 2002) che testualmente dispone:

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto l'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165/2001 che testualmente dispone:

33. *Eccedenze di personale e mobilità collettiva.*

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*

6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*

7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*

8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.*

Visto l'art.1 comma 424 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che testualmente dispone:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

Visto l'art.1 comma 4 del D.L. 19/06/2015, n. 78, che testualmente dispone:

“1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.”

Visto l'art.1 comma 228 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visto l'art.1 comma 234 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

Ritenuto di approvare la rideterminazione della dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in

servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

Ritenuto di determinarsi in merito alle eventuali eccedenze di personale;

Dato atto che il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 è stato acquisito agli atti di questo Comune il 08.02.2016 al n. 2231;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-di determinare la dotazione organica di questo Comune come segue:

N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	tecnica	Responsabile d'Area	Pedretti Antonio	architetto-specialista in attività amministrative e contabili	D4	
2		LLPP e manutenzioni	Peli Luisa	istruttore amministrativo	C4	
3			Danesi Marino	operaio professionale	B5	
4			vacante	operaio professionale	B	
5			vacante	specialista in attività amministrative	D	
6		ecologia e ambiente	Salvi Giovanni	istruttore amministrativo	C4	
7		urbanistica-edilizia privata	Galli Gianni	geometra-specialista in attività amministrative e contabili	D3	18 ore
8			Messali Ugo	ingegnere-specialista in attività amministrative e contabili	D1	
9			Guarneri Norma	istruttore amministrativo	C2	30 ore
10	Contabile-amministrativa	Responsabile d'Area	Vincenzo Vecchio	specialista in attività amministrative e contabili	D3	
11		demografico	Abeni Maddalena	specialista in attività amministrative	D2	
12			Cocchetti Caterina	istruttore amministrativo	C2	
13		Commercio	Silvestri Raffaella	istruttore amministrativo	C3	15 ore
13		tributi	Coffetti Pericle	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
15			Fossati Mara	istruttore amministrativo	C1	
16		patrimonio-economato-contabilità-bilancio	Ganza Lorella	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
17			vacante	istruttore amministrativo contabile	C	
18		segreteria	Galuppini Gemma	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
19	Soncini Thomas		istruttore amministrativo	B3	24 ore	
20	socio culturale	Responsabile d'Area	Vivenzi Marialuisa	specialista in attività socio assistenziali e culturali	D4	
21		socio-assistenziale	Spinetti Laura	assistente sociale-specialista in attività socio-assistenziali	D1	
22			Cherubini Adele	istruttore amministrativo	C3	24 ore
23			Marciotti Rosaria	operatore socio-assistenziale	B6	
24			Marelli Wilma	operatore socio-assistenziale	B5	30 ore
25		URP-informagiovani	Franchini Elisa	istruttore amministrativo	C2	30 ore
26		biblioteca	Viotti Paolo	bibliotecario-esperto in attività socio-culturali	C1	
27	vigilanza	Responsabile di Area	Peli Luciano	commissario capo di P.L.-responsabile di servizio	D3	
28		vigilanza	Ramponi Giacomo	commissario aggiunto di P.L.	D1	
29			Longo Espedito	agente di polizia locale	C1	
30			Del Ton Remo	agente di polizia locale	C2	
31			Locatelli Caterina	istruttore amministrativo	C3	

3-di dare atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 30del02.02.2015non ci sono cambiamenti;

4-di stabilire che il fabbisogno di personale di questo ente per il triennio 2016/2018 è individuato nei posti che si indicano come vacanti nella tabella di cui sopra;

5-confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 02.02.2015, di disporre che nell'anno 2016 – ove ricorrano tutte le condizioni previste per legge in materia – si proceda all'assunzione di 1 Istruttore Amministrativo contabile, categoria C, da adibire agli Uffici dell'area Finanziaria-amministrativa, settore bilancio e contabilità

6-di stabilire che nel corso negli anni 2017 e 2018 si provveda alla copertura dei rimanenti posti indicati come vacanti solo qualora ciò sia possibile nel rispetto della normativa vigente in materia;

7-di dare atto che ai sensi delle disposizioni della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e della ulteriore normativa richiamata in premessa, questo Comune

- a) salvo quanto previsto alla successiva lettera e), ai sensi dell'art.1 comma 424 della legge n.190/2014 (legge stabilità 2015), può utilizzare le proprie capacità assunzionali solo ed esclusivamente per l'assorbimento del personale soprannumerario delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. Tale obbligo verrà meno nel caso in cui nella Regione Lombardia si completi il processo di mobilità dei soprannumerari (come previsto dal comma 234 della legge di stabilità 2016);
- b) nel triennio 2016/2018 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente
- c) nell'anno 2016 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente in caso di mobilità da città metropolitane ed enti di area vasta;
- d) nell'anno 2016 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente nel caso in cui la incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore al 25%;
- e) può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014 (si tratta di capacità assunzionali non riservate alla ricollocazione del personale soprannumerario (Nota ANCI 9/7/2015, Del. Sez. Autonomie 26 e 28/2015);

8-di stabilire che, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla propria situazione finanziaria;

9-di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a mezzo fax alle OOSS territoriali CGIL e CISL ed informalmente alla RSU;

Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza del presente atto;

10-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio

15.02.2016

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 15.02.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari.

Addì 15.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line in data 15.02.2016

Addì 15.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci